



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Domanda di apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 proposta da MAZZINI GIULIANA nata a Civitella di Romagna (FC) il 15/04/1951 (c.f. MZZGLN51D55C777P), residente in Forlì, via Mondina 1 int. 3, rappresentata e difesa dall'Avv.to Walter Enzo Persichilli (c.f. PRSWTR71M11H501M) del Foro di Frosinone ma con studio legale in Forlì, via Bruni n.34

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 16/04/2020, ma iscritto a ruolo il successivo 19/04/2022, da MAZZINI GIULIANA ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012 diretto all'apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminata la documentazione allegata nonché la relazione la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 del Gestore nominato dall'O.C.C. nelle persone delle dott.sse Isabella Rimini e Casadei Turrone Chiara;

dato atto che la ricorrente ha provveduto in data 22/04/2022 a depositare la documentazione mancante, come richiesto con decreto emesso in data 21/04/2022 la;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la



sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Sussistono i requisiti di ammissibilità.

La Mazzini non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali trattandosi di persona fisica, attualmente in pensione, che non ha mai svolto attività d'impresa, avendo unicamente prestato garanzie in favore dei propri familiari che hanno gestito un'impresa individuale, senza tuttavia mai parteciparvi direttamente. La ricorrente non risulta, inoltre, aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva della Mazzini ammonta a € 610.930,79 a fronte di un patrimonio costituito dalla proprietà per la quota di $\frac{3}{4}$ dell'immobile ad uso abitativo sito a Forlì via Mondina n. 1 (foglio 250, p.lle 358 sub. 10 e sub. 5 (la cui restante quota di $\frac{1}{4}$ è di proprietà della figlia Ferrini Margherita), già pignorato ed oggetto della procedura esecutiva RGE 154/2019 in cui è stato stimato in € 92.000 quanto all'intero, dalla proprietà di due veicoli, Fiat 312 tg. ET543SX immatricolata nel 2014 con valore commerciale di ca. € 6.900 e Audi A8 tg. DD617LL immatricolata nel 2006 (quest'ultima gravata da fermo amministrativo e cointestata al genero Boscherini Roger) del valore commerciale di ca. € 4.100 quanto all'intero, oltre che dal proprio reddito di pensione pari a ca. € 1.150 mensili, sul quale viene operata la trattenuta di € 225 mensile a fronte di cessione del quinto della pensione in favore di IBL S.p.A.

Non è dunque dubitabile che la debitrice si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui la stessa dispone, con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento, non sia in alcun



modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale della ricorrente.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del Gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nelle persone delle dott.sse Isabella Rimini e Casadei Turrone Chiara, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento della Mazzini è legata ai prestiti e alle garanzie rilasciate in favore del genero e della figlia per la gestione dell'attività della ditta individuale esercente attività di tabaccheria, poi definitivamente chiusa nel 2019. In particolare, la Mazzini nel 2008 ha rilasciato garanzia ipotecaria (unitamente ad altri) in favore del genero Boscherini Roger per l'accensione di un mutuo ipotecario di € 500.000 per consentire l'acquisto dell'azienda di rivendita di generi di monopolio, giornali sotto la ditta Due R di Boscherini Roger. A poco più di un mese di distanza, il Boscherini, con la garanzia ipotecaria sempre della Mazzini (oltre che della moglie e del padre) ha acceso un nuovo mutuo con la medesima banca di € 600.000 utilizzato anche per estinguere il precedente, a fronte della maggiore necessità emersa. Nel corso degli anni, per far fronte alle necessità dell'attività di tabaccheria la Mazzini, ha fornito aiuto finanziario alla figlia e al genero fino a quando nel 2018, a causa dei mancati pagamenti, è stata revocata la licenza del monopolio. Per tentare di preservare il valore aziendale e la fonte di sostentamento familiare, la Mazzini e il compagno (deceduto nel corso del 2020) hanno aiutato Ferrini Margherita a riacquistare la licenza per riaprire l'attività, contraendo nuovi finanziamenti e mettendole a disposizione la liquidità ottenuta dal Mengozzi dalla vendita di un immobile di cui era comproprietario, senza che tuttavia l'attività sia riuscita a produrre ricavi sufficienti. A seguito dell'aumento delle esposizioni finanziarie della Mazzini per aiutare la figlia e alla malattia del



compagno (poi deceduto nel dicembre 2020), vi è stata una consistente riduzione delle disponibilità economiche familiari. Nel 2019, a seguito del mancato rimborso del mutuo, il creditore ipotecario ha avviato la procedura espropriativa immobiliare pignorando gli immobili dei garanti oltre che dello stesso Boscherini. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la Mazzini non appare dunque imputabile a sua negligenza ma solo alla volontà di aiutare finanziariamente i propri familiari, e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti dalla stessa con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alla notevole sproporzione tra il debito accumulato, in massima parte derivante dal mutuo concesso al genero e dallo stesso garantito quale terza datrice di ipoteca, e il proprio patrimonio;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio, salva l'accensione del finanziamento con IBL garantito da cessione del quinto della pensione e l'avvio dell'esecuzione RGE 154/2019;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata, oltre che sulla messa a disposizione dei creditori dell'immobile di cui è comproprietaria (peraltro già posto in vendita per l'intero in sede esecutiva), anche dei due veicoli e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata, nonché di quota parte della pensione percepita, previa sospensione delle trattenute derivanti dalla cessione del quinto effettuate a beneficio di un solo creditore, in



violazione della *par condicio* una volta aperta la procedura concorsuale.

Non essendo previsto che la procedura liquidatoria debba essere maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione individuale, la domanda di liquidazione proposta dalla Mazzini va dichiarata senz'altro ammissibile, consentendo il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive e permettendo infine alla debitrice, all'esito della procedura ed in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato anche discostandosi da quanto previsto in ricorso, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare (costituito dalla sola ricorrente), nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della ricorrente l'intero importo della pensione come attualmente percepita, al netto della somma di € 150 da corrispondere alla procedura per tutta la durata prevista della procedura, salva rideterminazione in caso di mutamento delle condizioni.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C..

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **MAZZINI GIULIANA** nata a Civitella di Romagna (FC) il 15/04/1951 (c.f. MZZGLN51D55C777P), residente in Forlì, via Mondina 1 int. 3



nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del Gestore nominato dall'O.C.C. dott.sse ISABELLA RIMINI e CASADEI TURRONI CHIARA, professioniste in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 154/2019 pendente presso il Tribunale limitatamente alla posizione di Mazzini Giuliana, né proseguire le trattenute sulla pensione derivanti dalla cessione del quinto in essere con IBL S.p.A., salve le somme già incassate alla data di apertura, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante comunicazione, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la Mazzini ad abitare nell'immobile fino alla sua vendita e ad utilizzare la vettura Fiat fino alla sua vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;



che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che Mazzini Giuliana possa trattenere per le sue necessità l'intero importo della pensione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 150 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la debitrice verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;



- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione se non liquidati dal GD, compresi quelli dei professionisti che hanno assisto la debitrice nell'accesso alla presente procedura;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012, evidenziando sin da ora che ove non venga aperta analogo procedura in capo a Ferrini Margherita il nominato liquidatore dovrà optare per il subentro nella procedura esecutiva pendente al fine di vendere l'intero immobile di cui la Mazzini è solo comproprietaria.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 22 aprile 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

